



UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

**Sede amministrativa: Via Insorti Ungheresi –
84055 Felitto (SA)**

**Sede presidenziale: Ex convento S. Antonio –
84057 Laurino (SA)**

P.IVA: 03955710656

TEL-FAX: 0828/945390

info@unionealtocalore.it

Regolamento per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi tecnici di progettazione. (artt.57, comma 6, 91, comma 2 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)

Art.1

Istituzione degli elenchi di operatori economici

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di forniture, lavori, servizi ed incarichi tecnici, a procedura negoziata ai sensi dell'art. 91 comma 2 ovvero in economia in relazione alle disposizioni di cui agli artt.57, comma 6 e 125, comma 8 e 11 del *D.lgs.163/2006 e s.m.i.*

Con esso si intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23 giugno 2006, ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'ente ai sensi del punto 6) della direttiva del Ministero delle riforme e innovazioni nella P.A. n.2/2007.

Per le forniture e i servizi l'Unione dei Comuni costituisce elenchi per le acquisizioni a cui ciascun dirigente di ogni settore può attingere e nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e proporzionalità e non discriminazione.

Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie come disciplinate dal D.P.R. n.34/2000 (art.3, 28 e allegato A), allo stato ancora in vigore sino alla data dell'8/6/2012. Dopo tale data si farà riferimento al D.P.R. 207/2010-nuovo regolamento di attuazione - artt. 61,90 e allegato A, così come disposto dal D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011. Per quanto riguarda i servizi di progettazione gli elenchi vengono elaborati con riferimento alle categorie ai lavori segnalati e nei limiti delle competenze professionali previste per legge.

Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi.

Sul sito dell'Unione sarà presente apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare le attività da parte degli interessati. Nella home page del sito

internet sarà attivo un link sempre visibile che conduce direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.

Art.2

Campo di applicazione

Gli elenchi di operatori economici dell'amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.

L'elenco può riguardare anche i servizi tecnici e consulenziali forniti dai professionisti da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 d.lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 91, comma 2 d.lgs. n. 163/2006 e dal vigente regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010.

Art.3

Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:

- all' Albo Pretorio – bando integrale;
- sul sito internet dell' amministrazione – bando integrale nonché tutta la modulistica richiesta;

E' possibile pubblicare nello stesso avviso la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.

L'avviso deve riportare le seguenti operazioni minime:

- le categorie merceologiche, le categorie di lavori rappresentanti riferimento sia per le imprese che per i professionisti interessati ai servizi di progettazione per le quali si avvia la costituzione dell' elenco di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile rinvenire i format occorrenti per la domanda di iscrizione;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal successivo art 4;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura d'iscrizione.

I format per la redazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet dell' amministrazione e compilabili direttamente dall'interessato.

Alla domanda-dichiarazione di iscrizione deve essere allegato quanto riportato al successivo art. 4.

Gli interessati possono richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, categorie di lavori o servizi di progettazione allegando la documentazione necessaria a tal fine.

Il termine della presentazione per le candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta (30) giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio On-Line.

Successivamente, accedendo al link: <http://www.unionealtocalore.it> sul sito istituzionale dell'Ente e consultando l'elenco, delle imprese/società/professionisti iscritte/i si potrà prendere direttamente visione della propria avvenuta iscrizione.

Eventuali errori riscontrati, imputabili direttamente al concorrente che si è iscritto, dovranno essere comunicati ad uno degli indirizzi e-mail riportati nel Disciplinare per chiedere la rettifica.

Saranno acquisite esclusivamente le richieste perfezionate entro le ore 12:00 del 31.12 dell'anno di riferimento.

Eventuali istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini per l'iscrizione all'albo o successivamente alla scadenza dello stesso non saranno prese in considerazione ed i richiedenti non saranno inseriti nell'albo.

Art 4

Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta.

Gli aspiranti che richiedono l'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare ai sensi dell'art.3, comma 5 del presente regolamento.

a) per servizi e forniture fino all'importo di € 193.000,00:

a1) - iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 38111991, se cooperativa sociale;

a2) - possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. n. 163/2006 (dichiarazione di cui al modello A/2);

a3) -n.1 referenze bancarie attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa;

a4) - catalogo dei prodotti per le forniture;

Tutti i requisiti, ad eccezione di quelli di cui ai punti a3) ed a4), possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 utilizzando la modulistica all'uopo predisposta o in conformità alla stessa con impegno di presentazione del rispettivo D.U.R.C., attestante la regolarità della propria posizione alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda-dichiarazione (Modello A/1).

b) per lavori di importo pari od inferiori ad €. 150.000,00=:

b1) - per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 è necessario il possesso:

- di certificato S.O.A. in corso di validità;

oppure

- della documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art.28 D.P.R. n. 34/2000 *(allo stato ancora in vigore sino alla data dell'8/6/2012 .Dopo tale data si farà riferimento al d.p.r.207/2010 - nuovo regolamento di attuazione - artt. 61,90 e allegato A, così come disposto dal D.L. n. 70/2011 convertito in L. 106/2011);*

b2) - possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

b3) - modello A/1 debitamente compilato e firmato;

b4) - regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda-dichiarazione resa/ sull'allegato "modello A/1";.

I requisiti di cui alla lettera b1), b2) e b4) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 utilizzando i format disponibili o in conformità agli stessi con impegno di presentazione del rispettivo D.U.R.C., attestante la regolarità della propria posizione alla data della domanda-dichiarazione (Modello A/1).

c) per i servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad €.100.000,00=:

1. In caso di "**professionista singolo**":

- l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo ordine o Collegio professionale, sede, partita

I.V.A., ecc.; eventuali qualificazioni o abilitazioni riconosciute dall'ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per l'espletamento degli incarichi; l'istanza deve essere sottoscritta dal professionista e corredata da valido documento di identità personale con dichiarazione di conformità all' originale in suo possesso.

2. In caso **"liberi professionisti associati"** nelle forme di cui alla legge 23.11.1999 n.1815:

- indicare tutti gli estremi dell'associazione di professionisti, ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita I.V.A., ecc.;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all' Albo / Collegio / ordine, ecc.;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati e corredata dai corrispondenti documenti d'identità personale,validi e con dichiarazione di conformità all' originale in loro possesso.

3. In caso di **"società"**:

- indicare tutti gli estremi della società, ovvero denominazione e tipo, sede, partita I.V.A., ecc., ed il relativo rappresentante legale;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data iscrizione all' Albo / Collegio / Ordine, ecc.;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati e corredata dai corrispondenti documenti d'identità personale validi e con dichiarazione di conformità all'originale in loro possesso.

4. In caso di **"raggruppamento temporaneo"**:

- indicare tutti gli estremi dell'associazione di professionisti, ovvero denominazione e tipo di associazione, sede, partita I.V.A., ecc.;

- indicare i professionisti che ne fanno parte indicando il titolo di studio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data iscrizione all' Albo / Collegio / Ordine, ecc.;

- indicare il professionista capogruppo ed il recapito unico di riferimento all'interno del raggruppamento;

- l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati e corredata dai documenti di identità personale validi e con dichiarazione di conformità all' originale in loro possesso.

- nel caso di "raggruppamento temporaneo di professionisti" dovrà essere prevista, a pena di esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

- rispetto delle previsioni di cui all'art.261 comma 7 del d.p.r.207/2010, precisando che la mandataria debba possedere una percentuale dei requisiti richiesti nella misura minima del 40%;

Nelle schede relative agli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti associati; le società di ingegneria dovranno indicare i nominativi dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative e/o progetto ed il nominativo del direttore tecnico.

Per la dichiarazione di quanto sopra indicato utilizzare il "Modello A/3" debitamente compilato e firmato.

È, inoltre, richiesta la presentazione della seguente ulteriore documentazione:

c1) - certificato di abilitazione professionale;

c2) - elenco degli incarichi espletati **nell'ultimo quinquennio** riassunti nella "scheda di riepilogo", riferita a ciascuna classe o categoria d'opera di partecipazione prescelta, a compilazione obbligatoria, specificando in ordine cronologico:

- anno;

- committente;

- tipologia dell'immobile (edificio di civile abitazione, industriale, direzionale, ecc.);
- natura dell'intervento (nuova edificazione, ampliamento, adeguamento normativo, ristrutturazione, ecc.);
- importo lavori;
- tipo di prestazione (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione);
- tipo di progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica WF ecc.);
- livello di progettazione (studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
- documentazione rappresentativa di massimo 2 (due) progetti, illustrati complessivamente in non più di 2 (due) tavole formato A4, riferita a ciascuna classe o categoria di partecipazione prescelta.

c3) - Curriculum professionale, debitamente sottoscritto per esteso, costituito da massimo tre cartelle, redatto secondo le seguenti indicazioni:

- indicazione del titolo di studio conseguito e indicazione della data;
- dichiarazione di iscrizione all'ordine o collegio professionale e indicazione della data, profilo del professionista, dello Studio e/o Società;
- nel caso di società: indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e dei legali rappresentanti, il codice fiscale, il numero di partita I.V.A. della società, composizione ed organizzazione della Società incluso il personale impiegato;
- competenze e specializzazioni dei professionisti (es. Coordinatore della sicurezza, per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs.494/96 testo vigente, Direzione lavori, Progettazione Architettonica - Strutturale - Impiantistica, pratiche WF).

Nel caso di Studi Associati, Raggruppamenti Temporanei e Società di professionisti o di Ingegneria, curriculum vitae costituito da massimo tre cartelle dei singoli professionisti/singole società;

c4) - "Modello A/3" sopra indicato debitamente compilato e firmato.

Saranno acquisite esclusivamente le richieste perfezionate entro le ore 12:00 del 31.12 dell'anno di riferimento.

Oltre tale data non sarà possibile inserire ulteriori richieste d'iscrizione.

È fatto divieto al professionista che partecipa alla presente procedura come Studio associato o come dipendente, socio o collaboratore di una società di ingegneria, di partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o di una società di ingegneria. La partecipazione in raggruppamento temporaneo deve essere dichiarata all'atto di presentazione della domanda di ammissione, non potendo essere attuata in momenti successivi.

Lo studio associato prescelto dovrà indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà l'incarico.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. n.163/2006, l'amministrazione potrà procedere a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate per gli ambiti di cui alle lett. a) , b) e c). È sempre fatta salva la facoltà per l'amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le iscrizioni negli elenchi, per gli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture di cui alla lettera b 1) si procede alla verifica, relativamente alle imprese in possesso di certificato S.O.A., mediante consultazione del casellario informatico istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativamente ai requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa fermo restando le procedure per il controllo, di questi ultimi requisiti anche per gli operatori economici abilitati a servizi e forniture nonché dei requisiti generali effettuate d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Per le imprese non in possesso della certificazione S.O.A. si procederà a richiedere agli interessati la documentazione relativa alla dichiarazione rese (certificati di lavori eseguiti, costo documentato sostenuto per il personale ed elenco attrezzature tecnica con relativi dati identificativi - matricole, targhe e quant' altro).

In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale in analogia a quanto previsto dall'art. 38 comma I lett. h.

In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e alla competente Procura della Repubblica.

E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio (così come previsto dall'art. 123 comma 6 del d.lgs. 163/06 in materia procedura ristretta semplificata per i lavori.)

Per gli incarichi fino a € 40.000,00 l'Unione dei Comuni e, per essa, il R.U.P. dell'intervento potrà procedere all'affidamento diretto sulla base della sola iscrizione all'Albo di appartenenza così come stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento unionale per lavori, servizi e forniture.

In generale:

Per tutti gli incarichi oggetto del presente Regolamento, il cui valore di affidamento sia superiore a € 40.000,00 è richiesto un fatturato per prestazioni di servizi di cui alle sopraelencate categorie negli ultimi **tre anni** almeno pari ad una volta l'importo della prestazione da affidarsi o, in alternativa, l'espletamento negli **ultimi cinque anni** di almeno 3 (tre) incarichi in ciascuna delle categorie di iscrizione prescelta, nonché l'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo professionale di appartenenza del responsabile dell'incarico/capogruppo.

In particolare:

Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori (indipendentemente dal fatturato e dagli incarichi di cui ai punti precedenti):

- aver eseguito almeno 2 (due) incarichi di Coordinamento della sicurezza per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i., nell'**ultimo quinquennio** in ambito di lavori pubblici ovvero di interesse pubblico;
- possedere titolo abilitativo a norma di legge.

Art.5 Corrispettivi

Gli onorari professionali da corrispondere saranno stabiliti negli appositi schemi di contratto disciplinare di incarico, ovvero secondo le disposizioni dell'Ente erogatore del finanziamento. In ogni caso il corrispettivo (oneri e spese) contrattuale delle prestazioni sarà indicato da questa Unione nella lettera d'invito, in occasione della procedura di affidamento di comparazione con i concorrenti invitati.

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto - disciplinare in conformità al disciplinare di incarico tipo predisposto ed approvato dall'Unione nei modi e forme di legge.

In caso di incarichi parziali non è dovuta alcuna maggiorazione

In deroga alla L. 143/49 (per ingegneri ed architetti) e all'art.11 L.144/49 (per geometri) e ad ogni altra disposizione in materia di tariffe professionali, in caso di

incarichi collegiali a raggruppamenti temporanei o comunque a più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta ..

Art.6

Esclusione dell'iscrizione dagli elenchi

Oltre ai casi sopra definiti e di quelli riportati nelle avvertenze generali, saranno, altresì, automaticamente escluse le domande:

- a) - incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
- b) - presentate da candidati la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di leggi o di regolamenti, con l'assunzione dell'incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente Regolamento;
- c) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Art.7

Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

A seguito della formazione degli elenchi, l'amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede, all'aggiornamento dell'elenco previa pubblicazione di un unico avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Amministrazione e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte di concorrenti potenzialmente interessati.

L'avviso riporta le seguenti indicazioni:

- le categorie merceologiche per le quali sono attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile attivare le formalità di iscrizione;
- i format della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati,
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;

L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui seguenti mezzi:

- all' Albo Pretorio;-
- sul sito internet dell' amministrazione;

L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. Con cadenza annuale coloro che risultano già iscritti negli elenchi sono tenuti a dichiarare ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a presentare ogni anno il D.U.R.C. aggiornato. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

Le società già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all

'art.1 del D.P.C.M. Il maggio 1991, n.87 (composizione societaria). L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.

Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, potrà avviare la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio nella misura massima del 10%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica sui requisiti generali.

Art.8

Preselezione degli operatori economici dall'elenco

Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio di rotazione.

Un operatore economico può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco così come previsto dall'art.123 comma 12 D.Lgs. 163/06 in materia di procedura ristretta semplificata per i lavori.

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Art.9

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3 seguente, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art.4;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
- per mancata presentazione del d.u.r.c. a cadenza annuale, relativamente alle società e soggetti a ciò tenuti;
- per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 (composizione societaria);
- quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
- per mancata presentazione di offerte in numero quattro inviti consecutivi.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Nei casi previsti dal comma 1, il dirigente competente dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A.R. e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'interessato, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

Art.10

Avvertenze generali

La Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento, che è solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse

all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'elenco operatori economici;

Con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale e di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli affidamenti o degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione di incarichi di affidamento); quando se ne presenti la necessità, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse ammissibili e sono iscritti nell'elenco, della tabella merceologica o della categoria di lavori per la quale occorre procedere all'affidamento la Stazione Appaltante mediante proprio provvedimento nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e rotazione individua i concorrenti nel numero minimo di cinque da invitare alla procedura negoziata.